

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) IMBURGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) STAGNO D'ALCONTRES	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FABRIZIO PIRAINO

Seduta del 29/01/2026

FATTO

La società ricorrente deduce che nel 2014/2015 sottoscriveva con il terzo intermediario X (poi fuso per incorporazione nell'intermediario nei confronti del quale si è proposto ricorso) dei contratti di *leasing* aventi ad oggetto beni per la lavorazione delle carni. A seguito della scadenza contrattuale, l'intermediario notificava decreto ingiuntivo con il quale si ingiungeva il pagamento di € 263.635,61 per canoni dovuti spese insolite fatturate ed interessi di mora, nonché di € 76.010,79 per indennità di utilizzo, per mancata restituzione dei beni dalla scadenza ad oggi, per l'ammontare complessivo di € 339.646,40. Veniva instaurato giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo e allora le parti decidevano di transigere la controversia con rinuncia agli atti del giudizio. In forza dell'atto transattivo datato 12/08/2022 il ricorrente corrispondeva complessivamente la somma di € 136.450,00. L'intermediario comunicava la risoluzione dei contratti con pec ricevuta il 16/12/2024. In seguito, l'intermediario notificava atto di precetto su decreto ingiuntivo, per la complessiva somma di € 286.367,53 (al netto di quanto versato, ossia € 136.450,00). La società incaricata della gestione della pratica inviava in data 21-24 gennaio 2025 una comunicazione via mail al legale di fiducia del ricorrente, mediante cui cristallizzava il credito complessivo dell'intermediario in € 140.865,82. Con lettera del 17/03/2025 l'intermediario comunicava la ricezione di offerta di acquisto dei beni oggetto dei contratti di *leasing* per € 450.000,00, oltre iva. Il ricorrente riscontrava tale comunicazione, precisando che, effettuata la

vendita, gravava sull'intermediario l'obbligo di versare la differenza tra il realizzo netto € 450.00000 e il credito residuo pari ad € 140.865,82, come da comunicazione (differenza dovuta € 309.134,18 al netto dell'IVA). L'intermediario effettuava il rimborso con bonifico di € 210.765,35, quale plusvalenza vendita beni a seguito della risoluzione dei contratti. Il ricorrente rimarca che residuano ancora € 98.368,83 per somme ancora dovute. L'intermediario indicava per la prima volta e, quindi modificando le precedenti comunicazioni, l'ammontare del proprio credito in € 286.367,53, di cui al precetto intimato. La società ricorrente contesta all'intermediario l'applicazione della legge 4 agosto 2017, n. 124 e proponeva reclamo, che veniva respinto dall'intermediario. Con il ricorso, domanda in buona sostanza l'accertamento della plusvalenza della vendita dei beni e, pertanto, del credito restitutorio a favore del ricorrente di € 98.368,83; nonché di condannare l'intermediario a consegnare ogni documento contabile relativo al contratto di vendita.

In sede di controdeduzione, l'intermediario deduce che a fronte degli inadempimenti dei contratti di *leasing* il giudice ha ingiunto al ricorrente il pagamento di € 339.646,40. La società ricorrente proponeva inizialmente opposizione, successivamente e, comunque, dopo che era stata ottenuta la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, rinunciava nell'ambito di un accordo transattivo raggiunto con la Banca. Tale rinuncia ha reso il decreto ingiuntivo pienamente esecutivo, con conseguente esigibilità dell'intero importo accertato dal Giudice. L'accordo prevedeva peraltro il pagamento a favore della Banca di € 250.000,00, nonché che, soltanto una volta estinto integralmente il debito oggetto della transazione, la Banca avrebbe rinunciato al decreto ingiuntivo e a ogni ulteriore diritto connesso. Il punto 8 dell'accordo chiariva che il mancato rispetto degli obblighi assunti dalla ricorrente avrebbe comportato il recupero giudiziale delle somme, detraendo quanto già versato. Come dalla stessa ammesso, la società ricorrente ha versato soltanto € 136.450,00, senza adempiere al residuo del piano transattivo. Preso atto dell'ennesimo inadempimento, l'intermediario ha pertanto intimato il pagamento dell'intero importo previsto dal decreto ingiuntivo, divenuto ormai definitivo e non più contestabile. Il calcolo del credito vantato è corretto, in quanto si tratta della mera esecuzione puntuale del titolo giudiziale. La contestazione relativa alla presunta "cristallizzazione" del debito trova origine in una proposta transattiva formulata da un incaricato per tentare una definizione bonaria. Tale proposta, pari a € 140.865,82, era chiaramente soggetta a risposta entro il 28 gennaio 2025 e, soprattutto all'esercizio del riscatto del bene da parte dell'utilizzatore (circostanza che avrebbe consentito alla Banca di introitare la somma senza vincoli di restituzione all'Utilizzatore andando a definire la vertenza con riscatto a stralcio). Né risposta alla proposta né pagamento sono mai pervenuti, sicché l'offerta è decaduta automaticamente. L'operato della Banca è quindi perfettamente coerente sia con il decreto ingiuntivo sia con le condizioni contrattuali. Infine, la richiesta di documentazione formulata nel ricorso non può essere accolta in questa sede: tali istanze non sono mai state avanzate nel reclamo e risultano pertanto inammissibili. Alla luce di tali elementi di fatto e di diritto, l'intermediario domanda, in via principale, la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, in ogni caso, il rigetto.

In sede di repliche, la società ricorrente ribadisce che il credito vantato dall'intermediario (da decurtare dalla somma da quest'ultimo ottenuta dalla vendita dei beni) deve essere determinata unicamente ai sensi delle previsioni di cui alla legge 124/2017, che non includono spese processuali e indennità per la ritardata consegna. Per di più, l'intermediario non ha mai documentato le spese per recupero e conservazione dei beni. Infine, l'eccezione di inammissibilità del ricorso è infondata, posto che la controversia non riguarda il decreto ingiuntivo ma la risoluzione dei contratti di *leasing*: questione mai sottoposta all'attenzione dell'Autorità Giudiziaria.

In sede di controrepliche, l'intermediario contesta l'asserzione per cui l'ipotesi transattiva avrebbe determinato una sorta di "cristallizzazione" del debito nei confronti della Banca, poiché la presenza di un termine di pagamento ("entro il 28/01/2025") e l'avvertimento circa possibili iniziative successive costituiscono elementi tipici di una proposta transattiva, non già di un atto di ricognizione definitiva del debito. Ad ogni modo, l'assenza di riscontro e, soprattutto, l'omesso pagamento (mai contestati dal ricorrente) ne hanno determinato il venir meno, pertanto, l'unico titolo rilevante ai fini della

quantificazione del credito permane il decreto ingiuntivo. Pur disponendo nel proprio cassetto fiscale di tutte le fatture richiamate (documenti con piena rilevanza tributaria) parte ricorrente continua a dedurre l'asserita mancata produzione di documentazione, richiesta esclusivamente in sede di ricorso e mai formulata attraverso i canali ordinari. Inoltre, le richieste documentali avanzate nel ricorso non possono essere accolte, proprio perché mai state formulate in sede di reclamo, il che le rende inammissibili. Parimenti inammissibili sono le nuove domande istruttorie avanzate nelle repliche, anche in relazione alla documentazione afferente all'operazione di vendita. Un ulteriore profilo di inammissibilità deriva dal fatto che la Banca fonda le proprie posizioni sul decreto ingiuntivo emesso dal Giudice, provvedimento che parte ricorrente riconosce pienamente, mentre chiede a Codesto Spett.le Arbitro di disporre diversamente.

DIRITTO

In via pregiudiziale, vanno esaminate le eccezioni di inammissibilità sollevate dall'intermediario. Questi eccepisce che gli importi oggetto di contestazione rientrano tra le somme che ha pieno diritto di recuperare in forza del decreto ingiuntivo emesso dal giudice, divenuto esecutivo e definitivo. L'accordo transattivo tra le parti prevedeva la rinuncia al decreto ingiuntivo soltanto se la società ricorrente avesse corrisposto in proprio favore l'intera somma concordata nell'accordo transattivo, il che non è avvenuto. Le Disposizioni della Banca d'Italia, così come il consolidato orientamento del Collegio di Coordinamento (decisione n. 3961/2012), escludono la possibilità di adire l'ABF per controversie già sottoposte alla cognizione dell'autorità giudiziaria, al fine di evitare duplicazioni procedurali e possibili conflitti decisionali. A sostegno l'intermediario invoca la statuizione del Collegio di Coordinamento per cui «la soluzione che appare più conforme alla lettera e allo spirito delle disposizioni della Banca d'Italia è quella di escludere l'ammissibilità del ricorso all'ABF in tutti i casi in cui la controversia sia stata già sottoposta alla cognizione dell'autorità giudiziaria». In sede repliche, la società ricorrente ha contestato la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'intermediario, asserendo che la controversia non riguarda il decreto ingiuntivo, ma la risoluzione dei contratti di *leasing*, che è questione mai sottoposta all'attenzione dell'Autorità Giudiziaria. La difesa non ha pregio in quanto la principale contestazione di parte ricorrente è proprio l'ammontare del credito di cui l'intermediario esige il pagamento, tant'è vero che la società domanda l'accertamento che la plusvalenza della vendita a terzi dei beni oggetto dei contratti di *leasing* risolti, non sia quella determinata dall'intermediario, in quanto questi ha quantificato il proprio credito ponendo a fondamento il decreto ingiuntivo. L'eccezione è dunque fondata perché, proprio come eccepito dall'intermediario, Le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, le c.d. Disposizioni ABF, alla Sezione I, § IV, stabilisce che «non possono essere inoltre proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all'autorità giudiziaria». La *ratio* della norma, che definisce l'ambito di applicazione oggettivo del procedimento davanti all'ABF, va individuata nel chiaro ed esclusivo obiettivo di scongiurare duplicazioni di rimedi e/o conflitto di decisioni. Il decreto ingiuntivo non opposto assume efficacia di giudicato sostanziale non solo sull'esistenza del credito azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi o modificativi dello stesso che siano precedenti al ricorso per ingiunzione. L'orientamento dei Collegi sul punto è omogeneo e costante (cfr., *ex multis*, Coll. Palermo, decisione n. 9717 del 09 aprile 2019; Coll. Bologna, decisione n. 23872 del 29 ottobre 2019; Coll. Torino, Decisione N. 3226 del 26 marzo 2025). Per di più, nella controversia in esame, la possibilità o meno dell'intermediario di avvalersi del decreto ingiuntivo dipende dall'accertamento o meno dell'inadempimento della società ricorrente all'accordo transattivo intercorso tra le parti. Anche tale esame esula dall'ambito oggettivo di competenza dell'arbitro, come da consolidato orientamento dei Collegi. In proposito, basti il richiamo della Decisione n. 1871 del 24 febbraio 2023 il Collegio di Palermo, dove si è riconosciuto che. «La domanda della ricorrente presuppone necessariamente una valutazione sulla corretta interpretazione e sull'esatta

esecuzione dell'accordo transattivo raggiunto dalle parti. Tale valutazione, tuttavia, esula dalla competenza del Collegio che, ai sensi delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, Sez. I, § 4, si limita alle controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari. Questo Collegio intende dare continuità all'orientamento maggioritario dei diversi Collegi territoriali che nel tempo hanno più volte affermato la propria incompetenza per materia in tema di valutazione di accordi transattivi in quanto, seppur aventi per presupposto operazioni o servizi bancari, di per sé non possono ritenersi tali (cfr. Coll. Roma, dec. n. 11304/2016; Coll. Torino, dec. n. 8327/2018; Coll. Palermo, dec. n. 5594/19; Coll. Palermo, dec. n.20852/21)».

Del pari inammissibile, perché non formulata previamente nel reclamo, è la domanda volta a ottenere la documentazione. Le Disposizioni ABF prevedono espressamente che «Il ricorso deve avere ad oggetto la stessa questione esposta nel reclamo; il cliente può chiedere nel ricorso il risarcimento del danno anche quando tale richiesta non sia stata formulata nel reclamo, qualora il danno lamentato sia conseguenza immediata e diretta della medesima condotta dell'intermediario segnalata nel reclamo».

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE